

CONVENZIONE tra
UNICREDIT S.p.A.
e
COMFIDI S.C. a R.L..

COMFIDI S.C. a R.L.., C.F. e P.IVA n. 00476900899, con Sede Legale in Siracusa, via Francesco Laurana 4, costituita con atto del 28/07/1980, iscritta al Registro Imprese di Siracusa, iscritta all'elenco di cui all'art. 106 del T.U.B. in persona del suo Presidente Pro Tempore Sig Conigliaro Cancelliere Giovanni nato a Siracusa (SR) il 23/07/1948 a quanto infra autorizzato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 28/03/2012, domiciliato per la carica presso la Sede Amministrativa del Confidi, (di seguito "Confidi")

E

Unicredit SpA - Sede Sociale in Roma (RM) Via A. Specchi n. 16 e Direzione Generale in Milano (MI), Piazza Cordusio, Capitale Sociale € 19.647.671824,53 interamente versato – codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 00348170101 (R.E.A.: RM-1179152), Cod. ABI 02008.1, Banca iscritta all' Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario Unicredit – Albo dei Gruppi Bancari: Cod. 02008.1. - Aderente al fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. di seguito per brevità Banca, rappresentata dal Sig. Campochiaro Giovanni in qualità di Direttore Area Commerciale Siracusa, nato a Siracusa il 11/08/1960 e dalla Sig.ra Cannaò Francesca in qualità di Responsabile Distretti e P.I., nata a Messina il 04/01/1959;

Premesso che

- 1) In data 31 luglio 2007 tra Ministero dell'Interno ed ABI (Associazione Bancaria Italiana) è stato sottoscritto l' Accordo Quadro per la prevenzione dell'usura e per il sostegno alle vittime del racket, dell'estorsione e dell'usura;
 - 2) che la Banca ed il Confidi hanno aderito a tale accordo tramite firma di specifici Protocolli Quadro a livello di locale Prefettura;
 - 3) che l'operatività di rilascio di garanzie da parte del Confidi e di concessione di affidamenti da parte della Banca a valere su tale Accordo Quadro è subordinato alla avvenuta firma di adesione ai protocolli su base locale e pertanto il soggetto garantito deve risiedere in una delle province ove è già stato sottoscritto il protocollo;
 - 4) che il Confidi ha costituito un "Fondo Speciale Antiusura" secondo quanto previsto dall'art. 15 della legge n. 108/96; sul fondo Speciale vengono versate le somme rivenienti dai contributi concessi dal Ministero dell'Economia in base all'art. 15 della citata legge 108/96;
 - 5) che il suddetto Fondo Speciale e' stato costituito mediante accensione di specifico conto corrente n. IT85E0200817102000102025327 presso l'Agenzia Siracusa San Sebastiano di Unicredit Spa ;
- che il Confidi ha costituito un "Fondo Ordinario Antiusura" mediante accensione di specifico conto corrente n. IT67P0200817102000102025376 presso l'Agenzia Siracusa San Sebastiano di Unicredit S.p.A.;
 - che la Banca si dichiara disponibile, previa stipula della presente convenzione, ad esaminare le richieste di affidamento, secondo le modalità infra indicate e le proprie procedure interne.

Tutto cio' premesso, si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 Premesse ed allegati

Le premesse e gli allegati formano parte integrante della presente convenzione.



Art. 2 - Oggetto della convenzione

La presente convenzione ha lo scopo di regolare la concessione di finanziamenti a favore di nominativi presentati dal predetto Confidi, nel rispetto delle forme tecniche di affidamento, dei limiti di importo e delle altre condizioni previste dall'allegato A)

Il Confidi, per favorire le finalità previste dalla Legge 108/96, raccoglierà le domande di affidamento delle imprese, redatte su moduli in uso presso il Confidi e corredate da indicazioni e documenti ritenuti necessari. Le domande che rientrino nella previsione di cui all'art. 15 della legge n. 108/96 e del citato Accordo Quadro ABI/Ministero dell'Interno verranno inoltrate alla Banca munite del motivato parere del Confidi.

Unitamente alla proposta di affidamento dovrà essere trasmesso alla Banca modulo di informativa/consenso a fini privacy secondo fac-simile allegato alla convenzione sotto la lettera B) che dovrà essere sottoscritto dai richiedenti e dai coobbligati.

Alla Banca viene riservata ogni decisione in merito alla concessione dell'affidamento. I massimali di affidamento unitario per le imprese sono indicati in allegato A).

Art. 3 – Garanzia del Confidi

Il Confidi dichiara di prestare sin d'ora garanzia solidale e irrevocabile per tutti gli affidamenti che verranno concessi dalla Banca ai sensi della presente convenzione e con le modalità infra indicate, con il Fondo di Garanzia Speciale Antiusura e con il Fondo Ordinario Antiusura di cui al successivo art. 4 (Fondi di Garanzia).

Il Confidi garantisce nella misura minima dell' 80% a valere sul Fondo di Garanzia Speciale Antiusura di cui alla premessa.

Il Confidi garantisce inoltre nella misura minima del 10% a valere sul Fondo di Garanzia Ordinario Antiusura, di cui alla premessa.

La quota di finanziamento non garantita dal Confidi rappresenta la percentuale di rischio per capitale e interessi a carico della Banca convenzionata.

Gli affidamenti con le forme tecniche e le condizioni di tasso sono indicate nella tabella riportata dagli allegati A) e C) della presente convenzione.

Qualora la Banca deliberi la concessione dell' affidamento, il Confidi si impegna a trasmettere alla Banca apposita lettera di garanzia, secondo lo schema allegato alla convenzione sotto la lettera D), per consentire il perfezionamento della linea di credito, ove siano chiaramente indicate le percentuali di garanzia come anzi descritte.

Il Confidi autorizza la Banca a gestire e rendicontare la garanzia con un unico codice di forma tecnica di garanzia per l'importo percentuale complessivo.

La garanzia concessa resterà valida sino a quando la Banca non avrà espressamente liberato il Confidi ovvero escusso la garanzia e incassato l'importo garantito.

Art. 4 –Fondi di Garanzia

Il Confidi si impegna a costituire ed a mantenere presso la Banca due fondi di Garanzia, autonomi e separati da altri eventuali fondi già presenti, destinati ad essere utilizzati per la copertura dei crediti accordati dalla Banca stessa, a norma e nei limiti di cui alla presente convenzione, come indicato in premessa

La dotazione del Fondo di Garanzia Speciale Antiusura e' costituita dai contributi concessi dal Ministero dell'Economia ai sensi dell'art. 15 della citata legge 108/96 che saranno depositati sul conto corrente n. IT85E0200817102000102025327 indicato in premessa.

La dotazione del Fondo di Garanzia Ordinario Antiusura e' costituita da apporti disposti dal Confidi e da contributi, donazioni e lasciti di altri soggetti pubblici e privati consistenti in depositi, titoli di Stato, o titoli mobiliari similari (obbligazioni nazionali o di enti) depositati sul conto corrente n. IT67P0200817102000102025376 indicato in premessa .

Art. 5 – Vincolo Fondi di Garanzia

Le somme e i titoli depositati presso la Banca e costituenti il Fondo di Garanzia Ordinario Antiusura, inclusi gli interessi e le cedole che matureranno su somme e titoli, sono vincolati a favore della Banca stessa, a garanzia degli affidamenti concessi a valere sulla presente convenzione.

Restano tuttavia nella disponibilità del Confidi le somme che di volta in volta risultino eccedenti rispetto a quanto previsto nel successivo art. 8 (Moltiplicatore).

Il Confidi potrà utilizzare le somme dal conto n.IT67P0200817102000102025376 (Fondo di Garanzia Ordinario Antiusura) di cui alle premesse esclusivamente al fine di investire le stesse in titoli come da art. 4 e da depositarsi sul conto titoli indicato alle premesse.

Le somme e i titoli non possono essere né ritirati né ceduti a terzi, né fatti oggetto di altri atti dispositivi, se non in caso di cessazione della convenzione e fatto salvo l'integrale pagamento di quanto dovuto dal Confidi o dagli associati a fronte degli affidamenti concessi a valere sulla convenzione.

In caso di cessazione della convenzione, la Banca potrà liberare, proporzionalmente al rimborso degli affidamenti garantiti o al pagamento di quanto dovuto dal Confidi, le somme e i titoli costituenti il Fondo di Garanzia Ordinario Antiusura.

Altresì le somme depositate presso la Banca sul conto corrente n. IT85E0200817102000102025327 indicato in premessa, e costituenti il Fondo di Garanzia Speciale Antiusura, inclusi gli interessi che matureranno su tali somme, sono vincolate a favore della Banca stessa, a garanzia degli affidamenti concessi a valere sulla presente convenzione.

Art. 6 - Insufficienza del Fondo di Garanzia

Qualora, a seguito delle escussioni da parte della Banca conseguenti agli inadempimenti dei soggetti garantiti, le somme di cui al Fondo di Garanzia Speciale Antiusura non fossero sufficienti a coprire il complessivo importo delle garanzie nelle proporzioni di cui al successivo art. 8 (Moltiplicatore), la Banca si riserva la facoltà di concedere nuovi affidamenti garantiti dal Confidi il quale si attiverà per il reintegro del fondo.

Art. 7 - Modifiche

La Banca, in funzione di particolari condizioni di mercato, dell'andamento del mercato monetario e finanziario e comunque in ogni altro caso in cui ricorra un giustificato motivo, potrà, sentito il Confidi, apportare modifiche alle condizioni economiche riservate agli associati del Confidi riportate nell'allegato C) dandone comunicazione scritta allo stesso con un preavviso di almeno 30 gg.

Le modifiche alla presente convenzione non si applicheranno a quelle singole operazioni di credito che, alla data di entrata in vigore delle modifiche stesse, siano state già oggetto di delibera di rilascio della garanzia da parte del Confidi.

Art. 8 — Moltiplicatore

Il Confidi potrà rilasciare garanzie a favore della Banca nel limite di una somma pari a 2 (due) volte la disponibilità determinata ai sensi del capoverso 5 delle premesse, tenuto conto delle posizioni già escusse dalla Banca per le quali il Confidi non abbia ancora effettuato il pagamento.



Art. 9- Rilascio della garanzia da parte di Confidi

Qualora la Banca deliberi la concessione dell' affidamento, ne darà tempestiva comunicazione al Confidi, il quale si impegna a trasmettere alla Banca apposita lettera di garanzia, secondo lo schema allegato alla Convenzione sotto la lettera D), per consentire il perfezionamento della linea di credito. La garanzia prestata sarà efficace sino a quando la Banca non avrà espressamente liberato il Confidi ovvero escusso la garanzia e incassato l'importo dovuto.

Il Confidi si impegna ad aggiornare lo specimen di firma. al variare delle facoltà, delle persone facoltizzate alla firma delle lettere di garanzia, rilasciato contestualmente alla sottoscrizione della Convenzione,.

Art. 10 - Escussione della garanzia

In via di premessa, la Banca e il Confidi dichiarano la propria disponibilità a trasmettersi reciprocamente ogni informazione utile alla migliore gestione, anche nell' interesse dell' impresa garantita, di ogni posizione problematica che si venisse a creare.

Rilevato l'inadempimento dell'affidato, o altra causa di risoluzione del contratto, la Banca può valutare, a sua discrezione, se revocare l'affidamento; nel caso ritenga di procedere alla revoca, ne darà tempestiva comunicazione allo stesso e contestualmente anche al Confidi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Con la revoca dell' affidamento concesso all' impresa associata, la Banca può escutere la garanzia del Confidi, dettagliando gli importi oggetto di escussione. Dello stato di ogni posizione prima e dopo la revoca dell' affidamento viene tenuto aggiornato mensilmente il Confidi ai sensi e con le modalità di cui al successivo art. 15.

La banca e il Confidi dichiarano la propria disponibilità a trasmettersi reciprocamente ogni informazione utile al migliore recupero del credito insoddisfatto.

L'importo per cui la Banca può escutere il Confidi si intende comprensivo di capitale, interessi, anche di mora, e spese, anche giudiziali.

Ai fini dell'accertamento delle somme dovute faranno stato e prova, in qualsiasi momento e sede, i libri e le scritture contabili della Banca. Decorsi 30 giorni dalla avvenuta ricezione della lettera di escussione, ed entro i successivi 90, senza che sia intervenuto nel frattempo il pagamento da parte dell'associato, il Confidi sarà tenuto a corrispondere alla Banca quanto dovuto per la garanzia prestata.

La Banca è autorizzata sin d'ora all'addebito del/dei Fondo/i di Garanzia, di cui alle premesse ed all'art. 4, fino ai limiti massimi previsti per ciascun credito garantito dal Confidi e non rimborsato dall'associato, con valuta 30 giorni successivi alla comunicazione.

A tal fine il Confidi autorizza espressamente la Banca ad effettuare ogni operazione necessaria per tale addebito, ivi compresa la vendita dei titoli di cui alle premesse.

Art. 11 – Natura del pagamento del Confidi

Il pagamento sarà di norma a titolo definitivo al fine di fruire della possibilità di esercitare un' azione di recupero autonoma, relativamente alla sola quota pagata a fronte dell' escussione.

A tal fine la Banca entro 30 gg. Dall' addebito provvederà a surrogare il confidi nei diritti e nel credito vantato nei confronti del debitore e degli altri obbligati, surrogando altresì la cooperativa nelle garanzie prestate dal debitore e dagli altri obbligati nei limiti dell' importo addebitato.

Resta salvo il diritto del Confidi di richiedere alla Banca entro 15 gg. Dalla avvenuta ricezione della lettera di escussione che il proprio pagamento sia a titolo provvisorio con accantonamento della somma in deposito infruttifero e indisponibile appostato dalla Banca in contabilità speciale utilizzata per la gestione dei rapporti in incaglio o sofferenza.

La somma accantonata non potrà essere presa in considerazione agli effetti del moltiplicatore.

Esaurita, ovvero abbandonata, per decisione della Banca, in quanto ritenuta dalla stessa non conveniente, l'attività di recupero, si procederà al riparto delle perdite utilizzando il predetto collaterale, con eventuale restituzione dell'eccedenza ovvero con addebito sui Fondi di garanzia, e, al caso, disponendo la vendita dei titoli di cui alle premesse.

Sulle somme dovute e non pagate maturano interessi al medesimo tasso applicato all'associato inadempiente fino al giorno del pagamento.

Nel caso di pagamento a titolo provvisorio, ai sensi dell' art. 1203 del codice civile, soltanto a seguito



della liquidazione definitiva della perdita alla Banca, il Confidi acquisisce il diritto di rivalersi sull'impresa per le somme pagate.

Art. 12 Mandato senza rappresentanza

In caso di pagamento a titolo **provvisorio** ai sensi dell'art. 10, il Confidi conferisce fin d'ora mandato irrevocabile alla Banca per il recupero coattivo delle somme non corrisposte dall'associato, nei limiti e con le modalità che la stessa riterrà più opportune, avvalendosi anche di apposite banche / società specializzate nel recupero crediti, ritenendo l'operato della Banca per rato e valido, senza bisogno di ulteriore ratifica o conferma.

Il Confidi autorizza, inoltre, fin d'ora la Banca, e/o i suoi eventuali mandatari, a definire eventuali accordi transattivi con il debitore associato e/o gli eventuali comuni garanti, con le modalità e nelle forme negoziali ritenute più opportune. Nel caso in cui venga concordato un piano di rientro, il Confidi, se richiesto dalla Banca, dovrà valutare la conferma e la proroga della garanzia in relazione alla durata del piano di rientro concordato dandone riscontro entro 15 gg dal ricevimento.

Resta ferma la facoltà della Banca di effettuare la cessione a terzi del proprio credito anche nell'ambito di operazioni di cessione in blocco di crediti ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 385/1993. In tali casi il mandato di cui al presente articolo si intende sin d'ora rinunciato. Delle cessioni la Banca darà comunicazione al Confidi.

In caso di pagamento a titolo provvisorio, eventuali somme recuperate dalla Banca al termine delle procedure esecutive o a seguito di definizione stragiudiziale saranno accreditate al Confidi nella medesima percentuale della garanzia prestata dal Confidi medesimo, salvo quanto disposto dall'art. 11 (concorso di affidamenti), in modo tale che la perdita effettiva risulti sempre ripartita secondo le percentuali indicate ed in relazione alle linee di credito garantite.

Art. 13 - Reviviscenza della garanzia

Il CONFIDI si impegna inoltre a rimborsare alla BANCA, nei limiti di cui alla presente convenzione e secondo la quota di sua pertinenza, tutte le somme incassate a titolo di pagamento dell'obbligazione pecuniaria, supportata dalla garanzia del CONFIDI, e che la BANCA dovesse restituire a seguito di annullamento, inefficacia o revoca (ordinaria o fallimentare) dei pagamenti stessi.

Art. 14 - Concorso di affidamenti

Qualora il medesimo associato beneficiasse di più affidamenti di cui soltanto una parte garantita dal Confidi, le somme versate per il rientro o comunque recuperate verranno ripartite proporzionalmente tra l'importo non garantito e l'importo garantito dal Confidi, salvo diversa imputazione richiesta dal debitore ai sensi dell'art. 1193 cod. civ.

Art. 15 – Comunicazioni e bilanci


Il Confidi si impegna a comunicare annualmente alla Banca l'elenco delle banche convenzionate e la situazione economica e patrimoniale, trasmettendo il relativo bilancio.

Art 16 – Rendicontazione

La Banca si impegna a fornire al Confidi, anche tramite Web, con cadenza mensile, idonea rendicontazione delle posizioni assistite della garanzia dello stesso.

In particolare la Banca si impegna a mettere a disposizione del Confidi, attraverso lo strumento informatico, le informazioni riguardanti ciascuna operazione garantita relative a natura, stato ed evoluzione del rapporto garantito.

Il Confidi si impegna a sua volta a verificare tempestivamente tali risultanze fornite attraverso lo strumento informatico e a segnalare alla Banca, nel più breve tempo possibile, ogni eventuale



discordanza e a fornire alla stessa ogni eventuale ulteriore informazione che ritenesse utile relativa alle posizioni garantite.

Art. 17 - Contributi associativi a carico impresa garantita

L'eventuale incarico che il Confidi riterrà di affidare alla Banca in merito all'incasso di somme dovute dalle imprese associate e beneficiarie di affidamenti presso la Banca a favore del Confidi sarà regolato secondo il modello di cui all'allegato E).

Art. 18 - Decorrenza e validità

La presente convenzione ha decorrenza dal 16/04/2012 e scadrà il 31 dicembre del 2012. In mancanza di disdetta di una delle parti, da comunicarsi a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno due mesi prima della scadenza, la convenzione si intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno.

Art. 19 – Controversie e Foro competente

Per la soluzione di ogni controversia, in dipendenza dell'applicazione e interpretazione della presente convenzione, o comunque connessa o dipendente, sarà esclusivamente competente il Foro di Siracusa

Art. 20 - Oneri

Qualunque onere fiscale derivante dal presente contratto o che comunque dovesse derivare dall'applicazione della convenzione resta a carico del Confidi.

Art. 21 - Elezione di domicilio

Ai fini della presente convenzione le parti eleggono domicilio rispettivamente:

- Il Confidi, presso la propria sede sita in Via Francesco Laurana 4 – Siracusa
- la Banca, presso la propria sede sita in Via Specchi 16 - Roma

La Banca e il Confidi si danno atto reciprocamente che il contenuto di cui alla presente convenzione è stato oggetto di specifiche trattative.

Allegati:

- A – Catalogo Prodotti
- B - Lettera di Privacy
- C - Condizioni
- D – Schema garanzia consortile
- E - Commissioni


Siracusa, 16/04/2012

SOTTOSCRITTA DA:

CONFIDI

**COOPERATIVA DI GARANZIA E FIDI
FRA COMMERCIANTI E ARTIGIANI**
Coop
Via Laurana, 4 Tel. 0931 33823 Fax 0931 33878
96100 SIRACUSA

UNICREDIT SPA



CATALOGO PRODOTTI CONVENZIONE ANTIUSURA

Aut. "A"

MASSIMALE PER TUTTE LE FORME TECNICHE: 40.000,00 EURO

MEDIO TERMINE (durata max 8 anni)		BREVE TERMINE (solo incremento di fidi in essere)			
Prodotto		Destinazioni	Prodotti		Prodotti
Mutuo Chirografario – (durata max. 8 anni)					
		Anticipo dei crediti commerciali	SBF/Anticipo su fatture		
		Finanziamento del magazzino	Anticipo Scorte		
		Finanziamento del circolante per gestire le esigenze di liquidità	Fido cassa		

Three handwritten signatures in black ink, located at the bottom of the page. The signatures are stylized and appear to be initials or full names.